

STATUTO

ARTICOLO 1. DENOMINAZIONE

- 1) E' costituita l'Associazione "SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA ESTETICA."
- 2) Essa ha sede legale in Roma, in Via Monte Zebio, 28.
- 3) La durata della Società è illimitata.

ARTICOLO 2. SCOPI

- 1) Gli scopi della Società sono lo studio, la ricerca la formazione e l'informazione concernenti la Medicina Estetica, riguardo cioè le alterazioni organiche legate ai diversi fattori morbigeni con l'intento di prevenire il *danno estetico* e più specificamente:
 - Riunire i laureati in Medicina e Chirurgia che esercitano la Medicina Estetica
 - Riunire gli interessati al progresso scientifico di questi settori, alla diffusione del concetto di "Medicina Estetica" nelle discipline affini o comunque collegate, uniformando le applicazioni delle metodiche e dei protocolli secondo l'evidenza scientifica.
 - Aggiungere alle attività formative annuali specifici eventi frontali o FAD accreditati ECM.
 - Promuovere la Medicina Estetica fornendo un percorso formativo sovrapponibile a quello di altre specialità mediche e/o chirurgiche. In tal modo l'obiettivo di valorizzare la valenza "*estetica*" in Medicina avverrebbe attraverso il riconoscimento di percorsi formativi analoghi a tutte le altre branche riconosciute in ambito legislativo. Tanto più a livello europeo.
 - Le attività sociali e la formazione ECM potranno essere autofinanziate mediante i contributi degli associati od eventi, nel rispetto dei criteri stabiliti della Commissione Nazionale per la Formazione Continua e dalle normative vigenti.

ARTICOLO 3. ATTIVITA'

La Società per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere le seguenti attività:

1. Organizzare convegni, dibattiti, congressi e qualsiasi altra manifestazione idonea a raggiungere gli scopi indicati sul piano nazionale ed internazionale tra medici ed operatori del settore
2. Organizzare gruppi di studio, di ricerca sperimentale e consulenza nelle discipline di cui sopra e nell'industria farmaceutica e cosmetologica
3. Promuovere e coordinare scientificamente le occasioni di ricerca in Medicina Estetica
4. Elaborare trial di studio, linee guida, consensi informati e quant'altro relativo al progresso scientifico della materia anche in collaborazione con altre Società Scientifiche
5. Favorire e rafforzare gli scambi e le relazioni con le Società Scientifiche di specialità comprese nella multidisciplinarietà della Medicina Estetica
6. Favorire e rafforzare gli scambi e le relazioni con analoghe Società straniere
7. Collaborare con le Istituzioni a livello nazionale, europeo ed internazionale per diffondere la Medicina Estetica ed altre discipline collegate
8. Porsi quale referente di Governo, Parlamento, Enti Regionali e di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali per questioni riguardanti la Medicina Estetica e le peculiarità della figura del Medico Estetico
9. Saranno esclusi fini di lucro o partecipazione ad attività imprenditoriali, fatte salve quelle strettamente necessarie alle attività formative ed al perseguimento delle finalità statutarie

ARTICOLO 4. SOCI

La Società è aperta a tutti i medici-chirurghi o professionisti della salute che condividano le finalità istituzionali, lo spirito e gli ideali della Società e operino per la loro realizzazione.

La Società si compone di:

- Soci Fondatori con diritto di voto
- Soci Ordinari Medici con diritto di voto
- Soci Ordinari non Medici con diritto di voto
- Soci Medici Aderenti senza diritto di voto
- Soci non Medici Aderenti senza diritto di voto
- Soci Onorari con diritto di voto

- Soci Sostenitori senza diritto di voto
- Soci Stranieri senza diritto di voto
- I Soci Fondatori diventano di diritto Soci Ordinari ed hanno diritto di voto in Assemblea.

ARTICOLO 5. AMMISSIONE

Sono **Soci Ordinari** i medici che abbiano seguito un percorso formativo specifico in Medicina Estetica e che siano soci aderenti da almeno due anni. Il passaggio di categoria prevede la presentazione di almeno due soci membri ordinari e sarà dipendente dalla formazione e dalla preparazione del candidato. I soci ordinari hanno diritto di voto e per poterlo esercitare devono essere in regola con il versamento delle quote associative.

I **Soci Ordinari non Medici** sono laureati in discipline scientifiche sanitarie con interessi inerenti gli scopi della Società, il cui carattere dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo. Il passaggio di categoria da socio aderente a socio ordinario prevede la presentazione di almeno due soci membri ordinari e sarà dipendente dalla formazione e dalla preparazione del candidato. I soci ordinari non medici hanno diritto di voto e per poterlo esercitare devono essere in regola con il versamento delle quote associative.

Sono **Soci Aderenti** i medici e i non medici italiani laureati in discipline scientifiche sanitarie con interessi inerenti gli scopi della Società, abilitati all'esercizio della professione, che ne facciano richiesta e siano studiosi o cultori della disciplina.

I **Soci Onorari** sono nominati su proposta del Consiglio Direttivo tra le personalità che si sono particolarmente distinte in attività inerenti la Medicina Estetica oppure che rendano o abbiano reso notevoli servizi alla Società.

I **Soci Sostenitori** sono persone giuridiche (Ditte, Enti, Istituzioni, Istituti e Associazioni) interessate alla promozione della Medicina Estetica.

I **Medici Stranieri** sono tutti i medici stranieri interessati alla Medicina Estetica.

L'iscrizione ed il passaggio di categoria sono regolati dal Regolamento interno che fisserà eventuali disposizioni non ancora previste dallo Statuto e che saranno decise dal Consiglio Direttivo.

Il registro di tutti i soci della Società dovrà essere aggiornato regolarmente dal Segretario e da questi custodito. Tutti i soci sono tenuti ad informare tempestivamente la segreteria di eventuali variazioni.

I soci medici e non medici dovranno versare una quota annua entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno sociale. Il Consiglio Direttivo deciderà l'entità della

quota sociale con delibera presa prima dell'inizio dell'anno sociale in cui si vuole che essa produca effetto.

I soci sostenitori dovranno versare una cifra pari ad almeno 5 volte la quota annuale stabilita per i Membri Ordinari.

I soci onorari sono dispensati da qualsiasi versamento.

I nuovi soci dovranno pagare la quota annuale in base al mese di iscrizione.

Le quote sociali ed altre presumibili entrate dovranno essere utilizzate per le spese di gestione, per patrocinare iniziative e pubblicazioni in materia e per eventuali premi o borse di studio.

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 6. DIMISSIONI, DECESSO, ESPULSIONE

La qualifica di **Socio** viene perduta a seguito di:

- a) DECESSO
- b) DIMISSIONI VOLONTARIE che possono essere rassegnate esclusivamente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Consiglio Direttivo, inviata entro e non oltre il 30 settembre dell'anno al termine del quale si vuole che producano effetto. Il Consiglio, può a proprio giudizio insindacabile e discrezionale, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, invitare ciascun Socio a presentare le dimissioni qualora ritenga che il decoro e il buon nome della società o altri gravi motivi lo esigano, previa audizione in merito e visione di eventuali scritti difensivi presentati.
- c) ESPULSIONE che può essere decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice in caso di:
 - 1) mancato pagamento della quota associativa annua dopo due lettere di richiamo formale rimaste senza effetto;
 - 2) inosservanza grave delle regole dello statuto o del codice deontologico;
 - 3) mancata presentazione delle dimissioni da parte del socio che sia stato invitato a rassegnarle dal Consiglio per i fatti di cui al punto b), entro 15 giorni dall'invito fattogli.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 comma 3 - del Codice Civile, contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro sessanta

giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le decisioni dell'Assemblea Plenaria dei Soci e del Collegio dei Probiviri sono definitive ed inappellabili.

I soci espulsi non hanno diritto alla restituzione delle quote versate.

ARTICOLO 7. DIRITTI DEI SOCI

I soci ordinari, medici e non medici e i soci onorari hanno diritto di voto alle Assemblee Generali e possono presentare mozioni personali o collettive.

I soci ordinari possono entrare a far parte del Consiglio Direttivo e con soci d'onore avere incarichi nelle Commissioni o gruppi organizzativi di studio o di lavoro.

I soci aderenti, medici e non medici non hanno diritto di voto, ma possono presentare delle mozioni e non possono far parte del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita della Società ed alle sue riunioni scientifiche, tecniche e sociali.

ARTICOLO 8. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

La Società è amministrata e diretta da un Consiglio formato da 5 a 11 membri, a seconda della sua necessità, eletti tra i soci ordinari. In occasione delle nuove elezioni, il Consiglio Direttivo uscente proporrà una lista di candidati. Eventuali ed ulteriori liste dovranno essere comunicate al Segretario Generale della Società almeno sei mesi prima delle nuove elezioni.

La durata delle funzioni del Consiglio Direttivo è di 3 anni ed i suoi appartenenti sono illimitatamente rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica come persone fisiche per l'intera durata del mandato.

Il Consiglio Direttivo nomina:

Il Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario Generale, un Tesoriere, da due a sei Consiglieri e tre Probiviri, tutti rieleggibili illimitatamente.

Del Consiglio Direttivo fanno parte per diritto i Presidenti Onorari.

I Presidenti Onorari sono: personalità autorevoli aventi notevoli esperienze culturali, elevate doti umane e professionali, devono inoltre possedere principi ed ideali particolarmente aderenti alle linee programmatiche e politiche della Società. Vengono nominati a vita dal Consiglio Direttivo che può sceglierli, su proposta di qualunque socio, anche tra personalità esterne alla Società.

Essi svolgono compiti rappresentativi dell'associazione in convegni, dibattiti, conferenze, mostre e ogni altro evento ritenuto conforme agli scopi associativi.

I Presidenti Onorari possono tuttavia rinunciare al proprio mandato dando comunicazione scritta (anche mediante posta elettronica con conferma di lettura) della propria volontà al Presidente.

La carica di Segretario e Tesoriere sono cumulabili.

Tutte le suddette cariche sono onorarie. Solamente le spese vive sostenute dai Membri del Consiglio o della Società, per missioni e incarichi preventivamente autorizzate dal Consiglio, saranno rimborsate.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente o della metà dei suoi membri, ogni qualvolta l'interesse della Società lo richieda. Le riunioni possono essere espletate anche in via telematica.

La presenza di almeno la metà più uno dei soci è necessaria per la validità delle deliberazioni, le quali sono prese a maggioranza semplice dei voti dei soci.

Ogni socio dispone di un voto e può delegare, in caso di sua assenza, un altro socio del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri più estesi per agire in nome della Società e compiere o autorizzare tutti gli atti e le operazioni permesse alla Società.

Il Consiglio ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e decide su tutte le attività del sodalizio, quali, tra le altre:

Budget annuali, quote individuali di iscrizione, calendario e sede delle riunioni scientifiche, tecniche e sociali, calendario delle riunioni del Consiglio, accettazione dei nuovi soci, tema e sede dei simposi, convegni e manifestazioni varie, formazione dei comitati e gruppi di lavoro diretti da un membro del Consiglio, accettazione o meno delle loro proposte.

Il Consiglio delega al Presidente i poteri di direzione e di amministrazione e quelli necessari all'esecuzione delle sue funzioni.

Se nel corso del mandato dovessero venire a mancare uno o più componenti del Consiglio, gli altri provvederanno per cooptazione sino alla prossima assemblea.

ARTICOLO 9. LE CARICHE SOCIALI

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio, firma i documenti ufficiali della Società, presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio ed esercita le altre funzioni previste dallo statuto.

Egli può delegare una o più persone, facenti parte del Consiglio, per un tempo limitato, alcuni dei poteri che detiene.

I Vice Presidenti, disgiuntamente, sostituiscono ed esercitano le funzioni del Presidente, in caso di assenza o impossibilità di questi, ed hanno il compito di consulenza per garantire la continuità dei programmi.

Il Segretario è responsabile del funzionamento della Segreteria dell'Associazione ed, in particolare, della tenuta e della custodia del Registro dei Soci e del Registro dei verbali del Consiglio e delle Assemblee Generali, che devono essere redatti di suo pugno.

Il Segretario può rilasciare, se richieste, copie di certificazioni conformi dei verbali della Società.

Egli presenta al Consiglio le domande di ammissione ed inoltre esegue le delibere consiliari.

Il Tesoriere è responsabile di tutti i beni ed i fondi della Società e delle somme incassate dalla stessa, di cui rilascia le relative ricevute, prepara il bilancio preventivo e consuntivo di ogni anno da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione ed amministra, sulla base del bilancio preventivo, le finanze della Società per le spese ordinarie necessarie, richiedendo il parere del Consiglio per le spese straordinarie, con obbligo di custodire la documentazione ed i giustificativi relativi alle somme erogate.

I soci ordinari, che fanno parte delle commissioni di lavoro, fungono da coordinatori ed hanno il compito di riferire al Consiglio sull'attività svolta dalla commissione da essi presieduta.

ARTICOLO 10. I PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è un organo terzo rispetto agli altri organi della Società. E' composto da tre soci ordinari eletti dall'Assemblea e durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

Il Collegio su richiesta di qualunque associato e/o su invito del Consiglio Direttivo o se viene a conoscenza di situazioni di propria competenza decide ogni controversia tra i soci e su quanto attiene all'osservanza del codice etico della Società.

Il Collegio dei Probiviri appena eletto sceglie il proprio coordinatore. Tutti i soci del Collegio partecipano al Consiglio Direttivo con diritto di voto.

In occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo, sono consegnati dal Segretario al Coordinatore dei Probiviri i fascicoli relativi ai contenziosi ed ai casi di natura disciplinare che si sono evidenziati negli ultimi tempi. Il coordinatore dei Probiviri sottoporrà i fascicoli agli altri probiviri, organizzerà le udienze dei Soci interessati e fornirà al successivo Consiglio Direttivo le conclusioni dell'istruttoria, proponendo contestualmente le sanzioni concordate con gli altri Probiviri.

Il Collegio, in accordo con il Consiglio Direttivo e su mandato dell'Assemblea, potrà comunicare le conclusioni dell'istruttoria e/o le eventuali sanzioni al Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi competente per territorio di appartenenza dei soci interessati.

ARTICOLO 11. L'ASSEMBLEA

All'Assemblea Generale partecipano tutti i soci con diritto di voto, che possono farsi rappresentare, in caso di impossibilità a partecipare, da un altro socio.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni anno nei sei mesi della chiusura dell'esercizio o in via straordinaria ogniqualvolta lo giudichi necessario su eventuale domanda di almeno un quarto dei soci della Società.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a ciascun socio (tramite lettera, fax o e-mail), almeno 15 giorni prima della data prevista, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare preparato dal Consiglio stesso o dai soci che hanno provocato la riunione.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare se stesso ed un altro socio da cui sia stato delegato prima dell'inizio dei lavori. In caso di risultato pari, il Presidente ha diritto di esprimere un doppio voto.

L'Assemblea Ordinaria delibera, qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati, a maggioranza semplice sulle questioni sottoposte alla sua attenzione. Essa provvede alla nomina dei membri del Consiglio, le cui candidature devono essere presentate entro 10 giorni dalla convocazione dell'Assemblea stessa, all'approvazione del rapporto del Consiglio sulla situazione morale e finanziaria dell'Associazione, all'approvazione del bilancio annuale che deve essere disponibile per tutti i soci presso la sede della Società.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria può deliberare in modo valido solo se composta da almeno il 51% dei soci votanti.

In mancanza di tali numeri, l'assemblea deve essere convocata nuovamente ed in seconda convocazione si procederà alla deliberazione qualunque sia il numero dei soci votanti presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria può deliberare eventuali modifiche dello Statuto e della Società.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Società sono riferite da verbali scritti firmati dal Presidente e dal Segretario, redatti e custoditi in un apposito registro da quest'ultimo.

ARTICOLO 12. I FONDI DELL' ASSOCIAZIONE

I fondi della Società possono provenire da:

- a) Le quote dei soci
- b) Le sovvenzioni accordate dallo Stato, Regioni, Comuni, Istituti ed Enti Pubblici
- c) I fondi non spesi per l'amministrazione della Società che possono essere depositati e non utilizzati

ARTICOLO 13. DURATA E SCIoglimento DELLA SOCIETA'

La durata della Società è a tempo indeterminato ed in ogni caso fino a che non ne sarà decretato lo scioglimento da parte dell'Assemblea o finché non ricorreranno gli estremi per lo scioglimento ex lege.

Lo scioglimento della Società può essere votato durante l'Assemblea Generale Straordinaria convocata con la procedura già precisata.

In caso di scioglimento i fondi a disposizione saranno devoluti ad organizzazioni di ricerca o umanitarie.